

Altri obblighi della direttiva si applicano dopo l'aprile 2002. Ad esempio, gli Stati membri devono garantire la conformità agli obiettivi minimi di reimpiego, recupero e riciclo fissati dalla direttiva entro il 1° gennaio 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 aprile 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Alla fine dell'aprile 2002, tutti gli Stati membri non avevano comunicato alla Commissione le misure adottate per recepire la direttiva nel diritto nazionale.

3. In caso di mancata comunicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative messe in vigore per conformarsi alla direttiva comunitaria entro i limiti stabiliti per il recepimento, la Commissione avvia procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati, sulla base dell'articolo 226 del trattato CE. Le stesse procedure sono applicate qualora le misure adottate dagli Stati membri non sono conformi alle disposizioni delle pertinenti direttive nonché nei casi in cui gli Stati membri non applicano correttamente le disposizioni delle pertinenti direttive. La Commissione ha inviato a tutti gli Stati membri lettere di costituzione in mora per mancata comunicazione.

4. La Commissione non prevede riforme del processo legislativo o della procedura di controllo dell'attuazione.

- (<sup>1</sup>) Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.  
(<sup>2</sup>) Gli Stati membri che non hanno istituito un sistema di cancellazione dal registro automobilistico entro il 21 aprile 2002, devono istituire un sistema in base al quale un certificato di rottamazione è notificato all'autorità competente e ne devono informare la Commissione.  
(<sup>3</sup>) Decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio 2002, relativa ai requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 518] GU L 50 del 21.2.2002.  
(<sup>4</sup>) Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, GU L 194 del 25.7.1975.

(2002/C 301 E/204)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1617/02**  
**di Luigi Vinci (GUE/NGL) alla Commissione**

(6 giugno 2002)

Oggetto: «Terzo Satellite» Aeroporto Malpensa (Milano, Italia)

La costruzione di un «terzo satellite» nell'aeroporto milanese di Malpensa viola apertamente la direttiva sulla «Valutazione di Impatto Ambientale» (VIA). Il governo italiano, attraverso una lettera dell'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) protocollata n. 20439/S.P/M7 del 7 febbraio 2002, inviata alla Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles, sostiene che il «terzo satellite» non dev'essere sottoposto alla VIA in quanto il completamento dell'aerostazione rientra nelle superfici — e volumi di traffico associati — già autorizzati dal Piano Regolatore Generale (PRG) del 1985. Sindaci e Comitati Popolari delle aree interessate, invece, con una nota datata 9 aprile 2002, protocollata n. 4124, denunciano come «fuorviante» questa posizione, perché in realtà la superficie in costruzione risulta molto superiore a quella autorizzata dal PRG nel 1985, sia in termini di aerostazione che di infrastrutture (piste e piazzole).

Quali valutazioni ha compiuto la Commissione sulla documentazione e sulle prese di posizione dei Sindaci e Comitati Popolari della zona, che certificano violazioni gravi al diritto europeo, in particolare delle direttive sulla VIA?

Inoltre, la società «SEA», società di gestione degli aeroporti milanesi, ha negato l'accesso alle informazioni relative al completamento dell'aerostazione su ben due progetti (quello del settembre 2001 con protocollo 582/3/01 e quello del giugno 2001, ovvero i progetti -003-11000 e 006-Info1). Non ritiene la Commissione che si tratti di un comportamento incompatibile con la direttiva 90/313/CE (<sup>1</sup>) sull'accesso alle informazioni in tema ambientale?

Infine, la società SEA ha già aperto, senza VIA preventiva, il relativo bando di gara per gli appalti (lavori ex L.109/94) con scadenza 30 giugno 2002: non ritiene la Commissione che la mancanza della VIA renda illegittimo il bando di gara?

(<sup>1</sup>) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(18 luglio 2002)

Ai sensi delle direttive del Consiglio 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati<sup>(1)</sup> e 97/11/CE del 3 marzo 1997<sup>(2)</sup> che modifica la precedente, gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio di un'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare a motivo della loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. I progetti contemplati da tale direttiva sono individuati negli allegati. La Commissione ha il compito di provvedere alla corretta applicazione del diritto comunitario e, pertanto, nel caso citato dall'onorevole interrogante, deve stabilire se la normativa comunitaria in materia di VIA sia stata correttamente applicata dallo Stato membro interessato.

In base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, i lavori di costruzione che egli cita (costruzione di nuovo edificio, noto come «Terzo satellite» nell'aeroporto milanese di Malpensa) riguardano i sistemi di attracco degli aerei e l'espletamento di tutte le operazioni connesse all'imbarco e allo sbarco di passeggeri e merci e non fanno parte del grande «progetto Malpensa» autorizzato nel 1987. I nuovi lavori di costruzione potrebbero rientrare o nella classe 12 dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE prima che fosse modificata («Modifiche di progetti che figurano nell'allegato I») oppure nella classe 13 («Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente») dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE.

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE nel testo precedente le modifiche, i progetti che rientrano nell'allegato II formano oggetto di una valutazione di impatto ambientale (VIA) quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti ad effettuare una valutazione preventiva per stabilire se i progetti di cui all'allegato II debbano o no essere assoggettati alla procedura VIA. Ai sensi della direttiva 85/337/CEE, modificata, per i progetti dell'allegato II, gli Stati membri devono determinare mediante un esame del progetto caso per caso o mediante soglie o criteri che essi stessi stabiliscono, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

La Commissione ha già aperto un fascicolo sul progetto in questione ed ha inviato due lettere alle autorità italiane per chiedere informazioni al riguardo. Il caso è attualmente all'esame della Commissione, la quale prenderà ogni opportuna iniziativa per garantire l'osservanza del diritto comunitario. Dopo avere esaminato il caso, qualora ritenga che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario, la Commissione potrebbe aprire un procedimento di infrazione.

Per quanto attiene poi all'applicazione della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, i dati forniti dall'onorevole parlamentare non sono sufficientemente precisi. Per il momento, in assenza di concreti riscontri sulla cui base censurare la mancata applicazione, da parte delle autorità italiane, della direttiva 90/313/CEE, attualmente non può ritenersi che questa direttiva sia stata violata.

(1) GU L 175 del 5.7.1985.

(2) GU L 73 del 14.3.1997.

(2002/C 301 E/205)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1627/02  
di Ursula Schleicher (PPE-DE) alla Commissione**

(3 giugno 2002)

*Oggetto:* Direttiva concernente l'eliminazione degli oli usati

L'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva concernente l'eliminazione degli oli usati (75/439/CEE<sup>(1)</sup>, modificata dalle direttive 87/101/CEE<sup>(2)</sup> e 91/692/CEE<sup>(3)</sup>) prevede: «Per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione».

A quanto risulta l'Austria, l'Irlanda, la Francia, la Danimarca, il Belgio, la Gran Bretagna, i Paesi Bassi e la Finlandia non hanno ancora dato seguito a questa disposizione.